



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216

e-mail: [segreteria.campania@lnd.it](mailto:segreteria.campania@lnd.it)

Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)



## STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

### Comunicato Ufficiale n. 24/GST del 14 febbraio 2024

## GIUDICE SPORTIVO

## GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

### GARE DEL 3/ 2/2024

#### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

#### **gara del 3/ 2/2024 NEAPOLIS - VIRTUS AFRAGOLA SOCCER**

Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla ASD Virtus Afragola Soccer con cui la precitata Società ha censurato la regolarità della gara in epigrafe per aver la Società avversaria, C.S. Neapolis, inserito in distinta e impiegato in campo il calciatore Veneziano Giuseppe (nato il 31/05/1999) che si troverebbe in posizione irregolare per non essere tesserato con la società reclamata; ritualmente evocata, Neapolis ha presentato articolate memorie difensive con cui ha ricostruito la vicenda amministrativa sottesa al (mancato) tesseramento del Veneziano; esperiti i necessari accertamenti, anche presso l'Ufficio Tesseramenti di questo C.R. è emerso (dalla dettagliata ricostruzione da quest'ultimo effettuata) quanto segue: " (...) In riscontro alla nota di codesto spett, le Giudice Sportivo (...) relativa al reclamo proposto dalla società VIRTUS AFRAGOLA SOCCER, inerente alla presunta posizione irregolare del calciatore VENEZIANO nato il 31.05.1999, nella gara di Promozione - Girone A, si comunica, di seguito, la cronistoria dei movimenti di tesseramento del calciatore in oggetto a favore della società. NEAPOLIS: 1. in data 2 febbraio 2024 ore 9.28, il tesseramento del calciatore a favore della società. NEAPOLIS, matricola F.I.G.C. n. 920543, è stato firmato in modo elettronico (la richiesta di tesseramento n. DL13851922, contratto sportivo maggiore e l'autocertificazione adeguamento deposito); 2. In data 2 febbraio 2024 ore 12:28:48 questo Ufficio ha comunicato alla società NEAPOLIS attraverso il sistema di gestione dei dati che il compenso del contratto deve essere adeguato al valore minimo previsto dal C.U.n.149 LND in quanto sul contratto risulta inserito l'importo di 400; 3. in data 9 febbraio 2024 questo Ufficio ha ricevuto una comunicazione, a mezzo pec, dalla società NEAPOLIS del contratto del calciatore VENEZIANO Giuseppe con l'importo adeguato; 4. In data 9 febbraio 2024 questo Ufficio ha comunicato alla società che il sistema non accetta l'inserimento del contratto del calciatore VENEZIANO Giuseppe, in quanto il termine per poter tesserare i calciatori che hanno risolto il contratto, entro il 5 gennaio c.a. ai sensi dell'art. 117 bis delle N.O.I.F., era il 7 febbraio u.s. (come previsto dal C.U. n. 153/A della F.I.G.C.); in considerazione di quanto esposto, si comunica a codesto spett.le giudice sportivo che il calciatore VENEZIANO Giuseppe risulta svincolato dalla società A.S.D. SANCIPRIANESE dal 2.1.2024"; rilevato che, a prescindere dallo "errore umano" (pacifico e ammesso) della Società Neapolis (e da essa, in modo corretto, ritenuto "certamente non scriminante"), risulta da quest'ultima violato il termine massimo per la presentazione della (successivamente emendata ai sensi del Regolamento) richiesta di tesseramento dei calciatori che hanno risolto il contratto entro il 05.01.2024, fissato perentoriamente al 07.02.2024 dal C.U. n. 153/A della F.I.G.C.; non può, infatti, a tale scopo, attribuirsi alcun valore - in quanto affetta da nullità radicale - alla richiesta inizialmente formulata il 02.02.2024 in violazione del C.U. n. 149 LND, trattandosi quest'ultima di norma imperativa fondamentale a presidio e tutela della libertà contrattuale (id est, dell'equilibrio sinallagmatico che ne costituisce indefettibile presupposto di validità) e, soprattutto, della posizione del prestatore d'opera / lavoratore, parte debole del rapporto in questione; conclusivamente, il reclamo si rivela fondato, non potendo - come correttamente rilevato dall'Ufficio tesseramenti - considerare tesserato ai sensi e per gli effetti delle NOIF il calciatore Veneziano Giuseppe P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione alle parti ex art. 67 C.G.S., DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l'effetto, di infliggere alla Società. Neapolis la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0; sussistono, infine,

giusti motivi, attesa la peculiare fattispecie ex art.16 comma 1, per non infliggere ulteriori sanzioni alla società reclamata. Nulla dispone in ordine al contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale**

**Avv. Marco Cardito**

## **GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA**

**GARE DEL 3/ 2/2024**

**DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

### **Gara del 3/ 2/2024 ATLANTIS - VIRIBUS UNITIS 1917 SRT**

Il Sostituto Giudice Sportivo, letti il preannuncio ed il reclamo proposti dalla società Atlantis, con cui la precitata Società ha censurato la regolarità della gara in epigrafe per aver la reclamata effettuato n. 6 sostituzioni in luogo delle n. 5 previste dalla regola n. 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio; ritualmente evocata la reclamata ha presentato memorie difensive con cui ha contestato l'avverso dedotto; esperiti i necessari accertamenti, esaminati gli atti ufficiali di gara (che costituiscono fonte di prova privilegiata, per costante giurisprudenza dell'Ufficio) e sentito a chiarimenti, ai sensi dell'art. 50, comma 4, CGS, il D.D.G. il quale ha dichiarato, mediante supplemento di rapporto, quanto segue: " Il sottoscritto Antonio Bisogno della Sezione di Salerno, in seguito alla richiesta del GST dichiara che nella partita di prima categoria valida per la diciottesima giornata del girone C tra Atlantis e Viribus Unitis 1917 del 03/02/24, sono state effettuate n. 5 sostituzioni da entrambe le squadre, secondo quanto riportato nel referto ufficiale nel modulo ammoniti / espulsi allegato ad esso. Nel modulo ammoniti / espulsi contestato dalla squadra Atlantis, potrebbe esserci stato un errore di trascrizione siccome un cambio che in realtà veniva effettuato dalla squadra Atlantis, è riportato alla squadra Viribus Unitis 1917". Ne deriva l'infondatezza del reclamo proposto, essendo state effettuate sostituzioni in conformità alla regola n. 3 sopra citata P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione alle parti ex art. 67 C.G.S. DELIBERA di rigettare il reclamo e, per l'effetto, di omologare il punteggio conseguito sul terreno di gioco di 0/1 in favore della Società reclamata, fermi i provvedimenti disciplinari assunti e pubblicati sul relativo C.U.; sussistono, infine, giusti motivi, attesa la peculiare fattispecie e il probabile refuso nel modulo ammoniti espulsi che ha indotto in errore la reclamante, per disporre la restituzione del contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale**

**Avv. Marco Cardito**

## **GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA**

**GARE DEL 3/ 2/2024**

**DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

### **Gara del 3/ 2/2024 S.LUCIA DI SERINO - REAL AVELLINO**

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale avv. Francesco Zaccaria visto che ai preannunci di reclamo depositati non hanno fatto seguito i reclami ex art.67 comma 2 C.G.S. e che, peraltro, i predetti preannunci erano irricevibili in quanto formulati in maniera del tutto erronea e quindi non valutabili da questo organo di giustizia sportiva dichiara gli stessi inammissibili e ordina incamerarsi i contributi di accesso alla giustizia sportiva. Orbene, letto il referto arbitrale, dello stesso emerge che: "sedici minuti dopo l'inizio del secondo tempo due giocatori hanno dato inizio ad una rissa, litigando fra di loro picchiandosi. quando ho avuto l'occasione di espellere entrambi, in quel momento e (è) iniziata nuovamente una rissa che includeva qualsiasi membro delle due squadre, compreso di guardalinee, allenatori e panchinari oltre i titolari. purtroppo sono riuscito ad individuare il numero di solo un giocatore dei due che dovevano essere espulsi, in quanto ho perso l'altro giocatore di vista nella rissa, e solamente dopo l'ho visto vicino gli spogliatoi. nonostante ciò il numero 9 del santa lucia di serino (ha) dato (uno) schiaffo al difensore centrale dell'Avellino, e, durante la rissa, ha iniziato a correre verso gli spogliatoi per continuare a picchiare il giocatore avversario, un comportamento quindi davvero indescrivibile assunto da parte del 9 De Biase Francesco, a quel punto durante la rissa qualche giocatore ha iniziato ad uscire dal campo dicendo di non voler più disputare la gara, ed io, avendo ovviamente notato la situazione deplorabile verso la quale stava andando la partita, e dopo aver visto grandissima parte dei membri delle due squadre prender parte alla rissa, ho deciso di sospendere la gara." Si rileva che l'operato del D.D.G. non risulta coerente a quanto descritto nel referto sopra riportato poiché dallo stesso non emerge alcun provvedimento disciplinare assunto a carico dei calciatori e dei tesserati protagonisti delle risse di cui in narrativa. Inoltre, il D.D.G. nelle

note attesta una mancanza di volontà nel proseguire l'incontro da parte di ambedue le squadre. A ben considerare, però, il D.D.G. in spregio della regola n. 5 punto 10. (Guida Pratica) del Regolamento del Giuoco del Calcio non si "accertava inequivocabilmente" della volontà di non proseguire l'incontro richiedendo ufficialmente ai dirigenti delle società di attestare detta volontà con apposita dichiarazione scritta. Infatti, dalle note del D.D.G. emerge con chiarezza che la definitiva sospensione è affrettata poiché egli presume un aggravarsi della situazione che di fatto non si verifica.

P.Q.M., in applicazione dell'art.10 comma 5, lettera C) C.G.S. dispone la ripetizione della gara in epigrafe ordinando la trasmissione degli atti alla Segreteria di questo C.R. Campania per fissare nuova data per la disputa dell'incontro. Conferma i provvedimenti già adottati in sede disciplinare e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale**

**Avv. Francesco Zaccaria**

## **GARE DEL CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE**

### **GARE DEL 4/ 2/2024**

#### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

##### **Gara del 4/ 2/2024 CANTERA NAPOLI - MP SAN GIORGIO**

Il Giudice Sportivo Territoriale avv. Marco Cardito letto il preannuncio ed il reclamo proposti dalla società MP San Giorgio in relazione alla gara in epigrafe; rilevato che la reclamante, in sede di preannuncio, non ha depositato l'attestazione del pagamento del contributo di accesso alla giustizia sportiva, come previsto dall'art.67 CGS, richiedendo l'addebito del predetto contributo sul proprio conto, come previsto dall'art. 48 C.G.S. (cfr. in terminis, da ultimo, il C.U. FIGC LND di questo C.R. Campania, GST n. 21 del 30.01.2020 e GST n.22 del 22 6/2/2020); rilevato che dall'attività istruttoria è emerso che il conto della reclamante non è capiente e quindi essa si trova nell'impossibilità di richiedere l'addebito P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione alle Società della presente decisione, ai sensi dell'art.67 CGS, dichiara il reclamo inammissibile e, per l'effetto, omologa il risultato conseguito sul campo di 1/1 In favore della reclamata, conferma i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo C.U.; dispone trattenersi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale**

**Avv. Marco Cardito**

## **GARE DEL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 18**

### **GARE DEL 3/ 2/2024**

#### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

##### **Gara del 3/ 2/2024 F.C. CASALNUOVO - JULIANENSE CALCIO**

Il Giudice Sportivo Territoriale avv. Marco Cardito letto il preannuncio ed il reclamo proposti dalla società F.C. Casalnuovo in relazione alla gara in epigrafe; rilevato che la reclamante, in sede di preannuncio, non ha depositato l'attestazione del pagamento del contributo di accesso alla giustizia sportiva, come previsto dall'art.67 CGS, richiedendo l'addebito del predetto contributo sul proprio conto, come previsto dall'art. 48 C.G.S. (cfr. in terminis, da ultimo, il C.U. FIGC LND di questo C.R. Campania, GST n. 21 del 30.01.2020 e GST n.22 del 22 6/2/2020); rilevato che dall'attività istruttoria è emerso che il conto della reclamante non è capiente e quindi essa si trova nell'impossibilità di richiedere l'addebito P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione alle Società della presente decisione, ai sensi dell'art.67 CGS, dichiara il reclamo inammissibile e, per l'effetto, omologa il risultato conseguito sul campo di 2/2 In favore della reclamata, conferma i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo C.U.; dispone trattenersi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale**

**Avv. Marco Cardito**

# GARE COPPA GIOV.MI REG.LE B

GARE DEL 3/ 2/2024

## DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

### Gara del 3/ 2/2024 ACADEMY REAL MADDALONI - SPORTING MONDRAGONE

Il Sostituto Giudice Sportivo, letti il preannuncio ed il reclamo proposti dalla società Sporting Mondragone con cui ha censurato la regolarità della gara in epigrafe per aver la reclamata inserito in distinta e impiegato in campo n. 3 calciatori in posizione irregolare ai fini del tesseramento (Gentile Emanuele nato il 28/06/2010; Della Ventura Cristian nato il 19/11/2010; Vigliotta Andrea nato il 23/06/2010); ritualmente evocata la reclamata non ha presentato memorie difensive; esperiti i necessari accertamenti presso l'ufficio tesseramenti di questo C.R. Campania è emerso che i sopracitati calciatori risultano tutti svincolati (invero da società diverse) e, pertanto, sprovvisti di titolo per partecipare alla gara oggetto di reclamo, con conseguente fondatezza dello stesso P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione alle parti ex art. 67 C.G.S. DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l'effetto, di infliggere, ai sensi dell'art. 10 CGS, alla reclamata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0; di infliggere alla reclamata l'ammenda di Euro 100,00; di infliggere al Dirigente Accompagnatore della reclamata, Sig. Scalera Sebastiano, l'inibizione fino al 21/02/2024; di squalificare i calciatori Gentile Emanuele nato il 28/06/2010; Della Ventura Cristian nato il 19/11/2010; Vigliotta Andrea nato il 23/06/2010 per n. 1 giornata effettiva da scontarsi all'atto del tesseramento; di infliggere alla reclamata l'ulteriore sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica; nulla per il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale  
Avv. Marco Cardito**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **SOCIETA'**

#### **PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:**

ACADEMY REAL MADDALONI 1

#### **AMMENDA**

Euro 100,00 ACADEMY REAL MADDALONI

#### **DIRIGENTI**

#### **INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 21/ 2/2024**

SCALERA SEBASTIANO (ACADEMY REAL MADDALONI)

#### **CALCIATORI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

DELLA VENTURA CRISTIAN (ACADEMY REAL MADDALONI)

GENTILE EMANUELE

(ACADEMY REAL MADDALONI)

VIGLIOTTA ANDREA (ACADEMY REAL MADDALONI)

**Pubblicato in NAPOLI il 14 febbraio 2024**

**Il Segretario  
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**